



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 26 del 29-12-2025

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
OGGETTO: FISICHE - MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE NUOVE
ALIQUOTE

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

All'appello risultano:

RONZONI SAUL	Presente	ESPOSITO MASSIMO	Presente
ANGIOLETTI ROBERTO	Presente	BRAVI PAOLO	Presente
MAZZOLA DOMENICO	Presente	CRESPOLINI RAMON	Presente
BRAVI BARBARA	Presente	RAVASIO SILVIA	Assente
FORNONI MARTA	Presente	COMI DAVIDE	Presente
COLLEONI MAURO	Presente	ESPOSITO DANIEL	Assente
FORNONI VALENTINA	Presente		

Totale assenti n. 2 totale presenti n. 11.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Munzillo Marta, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RONZONI SAUL, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Sindaco: legge il punto posto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio, Mazzola Domenico, che relaziona in merito.

Assessore al bilancio, Mazzola Domenico: chiarisce che l'obiettivo è il ritorno ad aliquote differenziate per fasce di reddito, ed entra nel merito delle singole aliquote.

Il Sindaco chiede se ci sono interventi.

Nessuno interviene.

Si precisa che gli interventi nel Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto di registrazione.

La versione integrale della registrazione della seduta consiliare resterà agli atti di questo Ente.

Al termine degli interventi sopracitati e per quanto non verbalizzato si rimanda alla registrazione integrale depositata agli atti della Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi ed alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- ✓ un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- ✓ un'aliquota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATO l'art. 1, commi 750-751-752 della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 i quali testualmente prevedono:

750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli

scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto art. 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2020, con la quale, da ultimo, aveva modificato le aliquote dell'Addizionale, in un'aliquota unica in misura pari allo 0,70% ed una soglia di esenzione per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad euro 10.000,00;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio finanziario 2026;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026-2028, adottare un sistema progressivo di aliquote, volto al rispetto del principio generale della *progressività delle imposte*, principio fondamentale del sistema tributario italiano, sancito dall'articolo 53 della Costituzione, ovvero che il carico fiscale aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'aumento del reddito (base imponibile), nel rispetto comunque della salvaguardia degli equilibri e garantendo la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, come da seguente tabella:

Fascia di applicazione	Aliquota
Scaglione di reddito fino a euro 15.000,00	0,65%
Scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00	0,70%
Scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00	0,75%
Scaglione di reddito oltre euro 50.000,00	0,80%

confermando la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 10.000,00;

DATO ATTO che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 378.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle modifiche delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate sul portale del Federalismo Fiscale, con i redditi relativi all'anno d'imposta 2023 (ultimo anno disponibile);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO:

- ✓ l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000;
- ✓ il regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data ? dicembre 2025, n.prot. ?, ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b.7, del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la votazione espressa in forma nominale come segue:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 11;
- ✓ Voti favorevoli n. 9 (Ronzoni Saul, Angioletti Roberto, Mazzola Domenico, Fornoni Marta, Bravi Barbara, Esposito Massimo, Colleoni Mauro, Fornoni Valentina, Bravi Paolo)
- ✓ Voti contrari n. 0 (zero)
- ✓ Astenuti n. 2 (Crespolini Ramon, Comi Davide)

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che di fatto modifica le aliquote come da seguente tabella:

Fascia di applicazione	Aliquota
Scaglione di reddito fino a euro 15.000,00	0,65%
Scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00	0,70%
Scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 50.000,00	0,75%
Scaglione di reddito oltre euro 50.000,00	0,80%

Reddito complessivo IRPEF lordo	Soggetti esentati
Fino a Euro 10.000,00	Lavoratori dipendenti e pensionati

2. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € 378.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, calcolato come media del gettito risultante dal Portale del *Federalismo Fiscale*;
3. **DI DEMANDARE** all'Ufficio competente la trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, in adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DELIBERA

STANTE L'URGENZA di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L., a seguito della seguente votazione:

- ✓ Consiglieri presenti e votanti n. 11;
- ✓ Voti favorevoli n. 9 (Ronzoni Saul, Angioletti Roberto, Mazzola Domenico, Fornoni Marta, Bravi Barbara, Esposito Massimo, Colleoni Mauro, Fornoni Valentina, Bravi Paolo)
- ✓ Voti contrari n. 0 (zero)
- ✓ Astenuti n. 2 (Crespolini Ramon, Comi Davide)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE
RONZONI SAUL**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Munzillo Marta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'Albo (art. 134 del TUEL n. 267/2000) e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art. 124 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).